



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 926 /163.2016.11. del 17 GEN. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Richiesta parere su regolarità procedura di affidamento dei "Lavori per l'abbattimento barriere architettoniche edificio scolastico scuola elementare E. De Amicis" presentato dal comune di Bompensiere (CL), dell'importo complessivo di € 520.000,00 finanziato con le risorse di cui alla Delibera CIPE 94/2012.

Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale Istruzione e
Formazione Professionale
Servizio XI – Interventi per l'edilizia scolastica e
universitaria.
Gestione anagrafe dell'edilizia scolastica
Viale della Regione Siciliana, 33
90129 Palermo
(Rif. Prot. 75374 del 21.12.2016)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo la ammissibilità o meno della procedura posta in essere dal comune di Bompensiere rispetto al D.D.G. n. 7143 del 23 dicembre 2013 riguardante "Avviso pubblico Interventi per l'Edilizia Scolastica – Delibera CIPE 94/2012" e alle norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Si riferisce che il comune "al momento della presentazione dell'istanza, si è impegnato a cofinanziare con risorse proprie l'opera...", ma queste risorse "sarebbero state reperite in una fase successiva, tramite una procedura ibrida, che apparirebbe elusiva dell'avviso regionale e non rispondente alle modalità di affidamento esistenti nell'ordinamento".

Viene, pertanto, formulata apposita chiesta al fine di verificare la correttezza della procedura "sia con riferimento alla coerenza con quanto disposto dall'Avviso pubblico regionale...", "sia con riferimento alla conformità alle norme e ai principi dell'ordinamento relativamente all'Avviso per manifestazione di interesse avviato dal medesimo Comune".

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

Preliminarmente, (come già rilevato in occasione della consultazione resa con nota prot. n.19666/109.2016.11. del 3 ottobre 2016) si ribadisce che lo scrivente Ufficio, ai sensi del

D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo di legittimità sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, o, ancor meno sugli atti adottati da soggetti terzi, come nel caso di specie, o valutazioni di merito circa le determinazioni assunte (o da assumere) che trascendano specifici quesiti di diritto, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

Per altro verso non può sottacersi come, nella eventuale ipotesi di Ricorso Straordinario al Presidente della regione avverso i provvedimenti adottati da codesto Dipartimento, lo scrivente sarebbe tenuto a relazionare al C.G.A. ex art. 11 del D.P.R. 24.11.1971, n.1079 e, pertanto, qualunque ipotesi di consultazione che esprimesse un avviso "di merito" da parte di questo Ufficio, contravverrebbe ai principi di imparzialità e opportunità che ne sovrintendono l'attività.

Nel caso specifico, viene sostanzialmente chiesto l'accertamento di una procedura adottata dal comune che, implicherebbe una verifica sulla legittimità delle scelte assunte dal medesimo ente, trascendendo gli specifici compiti cui lo scrivente è deputato e che non può che essere rimessa (esclusivamente) all'organo di amministrazione attiva che, verificata l'esistenza delle condizioni di legge per l'adozione del provvedimento consequenziale, ne assume la titolarità.

Si segnala, tuttavia, che la verifica della documentazione allegata alla richiesta di parere, sembra evidenziare l'intenzione del comune di procedere alla individuazione di *"n.1 (uno) partner privato co-finanziatore, per la realizzazione dei lavori occorrenti per **abbattimento barriere architettoniche edificio scolastico Scuola elementare E. De Amicis, mediante accesso al finanziamento di cui al decreto 23 dicembre 2013 del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale...**"*.

Per altro verso, dalla documentazione prodotta non si evince un rapporto diretto (con vincolo di causalità) tra l'Avviso pubblico relativo alla "Manifestazione di interesse a partecipare quale partner privato al co-finanziamento ..." e l'affidamento dell'appalto finalizzato alla esecuzione dei lavori, né quale procedura di legge sia stata adottata per detto affidamento.

Ed in tal senso, anche codesto Dipartimento ha espresso l'avviso secondo cui *"l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse emanato dal Comune, rivolto a partecipare quale partner privato al cofinanziamento, potrebbe essere considerato un avviso legittimo **ESCLUSIVAMENTE** ai fini dell'individuazione di un soggetto terzo intento a farsi carico del cofinanziamento..."*.

Poste le superiori premesse, con specifico riferimento alla documentazione in atti ed in relazione al criterio della coerenza col sistema normativo (D.Lgs. 163/2006), valuti codesto Dipartimento, l'adozione, anche in autotutela, di ogni utile iniziativa al fine di ripristinare ogni eventuale violazione di norme di legge.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

 

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

